



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 1 marzo 2026 (e reclamo presentato in data 20 gennaio 2026), il ricorrente rappresentava che, in data 2 agosto 2025, a seguito di un violento temporale, caratterizzato da intense scariche atmosferiche, l'immobile di sua proprietà è stato interessato da un evento elettrico di eccezionale gravità, che ha causato la distruzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico, nonché il danneggiamento del contatore ENEL e di ulteriori apparati elettrici presenti nell'immobile. Il danno complessivamente subito è stato quantificato in euro 11.804,00, come da documentazione prodotta.

A seguito della denuncia di sinistro, l'impresa, qualificando l'evento come una sovratensione di rete, ha applicato il limite di indennizzo previsto dalla garanzia "*Fenomeno Elettrico*" e ha quindi formulato un'offerta di liquidazione dell'indennizzo pari ad euro 5.927,34.

Col reclamo il ricorrente ha espressamente contestato tale qualificazione dell'evento, ritenendola non conforme né alle circostanze di fatto né alle risultanze tecniche; ed invero,



egli richiede il riconoscimento dell'indennizzo integrale del danno ai sensi della garanzia "Fulmine" prevista dalla Sezione Incendio/Eventi Speciali della polizza.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, ha evidenziato che la parte ricorrente ha sottoscritto in data 24 settembre 2018 una polizza assicurativa multirischi abitazione; nell'ambito del contratto, è stata prevista un'estensione di garanzia relativa agli impianti solari termici e fotovoltaici di potenza inferiore a 5 kWp, mediante il richiamo delle garanzie di cui alla sezione incendio ed eventi speciali, danni da acqua e furto (purché per tali sezioni fosse stato corrisposto il relativo premio).

Tenuto conto delle esclusioni della garanzia incendio, sono stati esclusi i danni causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, anche qualora tali danni fossero stati conseguenti a fulmine. La resistente rappresenta che, proprio al fine di derogare a tale esclusione, il ricorrente ha acquistato una specifica garanzia aggiuntiva per i danni elettrici, pagando il relativo sovrappremio e indicando una somma assicurata a primo rischio pari a euro 5.000,00, soggetta a indicizzazione.

In data 3 agosto 2025 il ricorrente ha presentato denuncia di sinistro in relazione a una pluralità di danni elettrici conseguenti a un evento atmosferico con fulmini verificatosi in data 2 agosto 2025. In conseguenza di tale denuncia, è stato aperto il sinistro ed è stato incaricato uno studio peritale per l'accertamento delle cause e delle conseguenze dell'evento denunciato. Il perito ha confermato che i danni sono stati causati da un fenomeno elettrico caratterizzato da uno scostamento della tensione rispetto ai valori nominali di esercizio, determinatosi a seguito di sovratensioni indotte di origine esogena sulla linea di alimentazione elettrica, in conseguenza della caduta di fulmini nelle vicinanze.

Nel corso del sopralluogo, il tecnico incaricato ha accertato che tale sovratensione ha danneggiato numerosi sistemi elettrici e di sicurezza dell'immobile assicurato, tra cui vari impianti e dispositivi, inclusa una componente dell'impianto fotovoltaico. Il perito ha conseguentemente evidenziato che la liquidazione del danno doveva essere contenuta nei limiti della somma assicurata prevista per la specifica garanzia "danni elettrici", pari ad euro 5.000,00, indicizzati ad euro 5.927,34.

L'impresa precisa di aver informato il ricorrente delle risultanze peritali, che ha rappresentato di aver adeguatamente informato l'agenzia assicurativa circa le caratteristiche dell'impianto installato e ha contestato la congruità del limite di indennizzo applicato, rivendicando un diverso e più elevato importo risarcibile. In data 16 gennaio 2026 è stato trasmesso al ricorrente atto di quietanza relativo all'importo di euro 5.927,34, precisando che l'estensione di garanzia agli impianti fotovoltaici non ha comportato alcuna deroga alle somme assicurate previste per le singole sezioni di polizza. A seguito di ulteriori istanze avanzate dal ricorrente, è stato ribadito in più occasioni che il sinistro era stato correttamente qualificato come danno da fenomeno elettrico, in quanto l'evento aveva coinvolto simultaneamente una pluralità di dispositivi elettrici e di sicurezza dell'immobile, circostanza compatibile esclusivamente con una sovratensione e non con un fulmine diretto. Qualora non si fosse trattato di uno scostamento di tensione, non si sarebbero danneggiati contestualmente molteplici apparati, come dimostrato dall'elenco delle fatture prodotte e dalle risultanze peritali.

In data 20 gennaio 2026 il ricorrente ha presentato formale reclamo, riscontrato in data 25 febbraio 2026, confermando la congruità dell'offerta risarcitoria già formulata in data 14 gennaio 2026; la resistente ha concluso affermando che in data 9 aprile 2026, una volta



acquisiti gli estremi bancari della parte ricorrente, è stato effettuato il pagamento dell'importo di euro 5.927,34.

Secondo la convenuta, l'evento denunciato non è rientrato nella garanzia incendio per effetto dell'espressa esclusione contrattuale dei danni da fenomeno elettrico, mentre è risultato indennizzabile esclusivamente nell'ambito della garanzia aggiuntiva danni elettrici, nei limiti della somma assicurata pattuita e indicizzata. Conseguentemente, la resistente ha ritenuto pienamente legittimo il proprio operato.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto *“ad avere un indennizzo pari ad Euro 7.902 – anziché quanto proposto [dall'impresa] in Euro 5.927”*.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede di rigettare la domanda del ricorrete.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il mancato ristoro delle conseguenze di un sinistro occorso al ricorrente: infatti, a seguito di un violento temporale caratterizzato da intense scariche atmosferiche, l'immobile di proprietà della parte è stato interessato da un evento elettrico di eccezionale gravità, che ha causato la distruzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico, nonché il danneggiamento del contatore ENEL e di ulteriori apparati elettrici presenti nell'immobile (il danno complessivamente subito è stato quantificato in euro 11.804,00). L'impresa, a seguito della denuncia di sinistro ha qualificato l'evento come una sovratensione di rete; pertanto ha applicato il limite di indennizzo previsto dalla garanzia *“Fenomeno Elettrico”* e ha quindi formulato un'offerta di liquidazione dell'indennizzo pari ad euro 5.927,34.

In particolare, l'impresa, a sostegno della ricostruzione proposta richiama la relazione del perito incaricato, secondo la quale la sovratensione avrebbe interessato simultaneamente i principali sistemi elettrici e di sicurezza dell'immobile, determinando il danneggiamento di una pluralità di apparecchiature, tra cui l'inverter dell'impianto fotovoltaico, l'impianto videocitofonico, il sistema di videosorveglianza, l'automazione del cancello carraio, la centrale di allarme, il quadro elettrico, il climatizzatore e il televisore. Secondo l'impresa, la pluralità dei dispositivi danneggiati costituisce elemento coerente con la propagazione di una sovratensione lungo l'impianto elettrico e non con un fulmine che abbia colpito singolarmente ciascun apparato. Per tale ragione, il danno è stato ricondotto alla garanzia di cui all'art. 4.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito *“CGA”*), con conseguente applicazione del relativo limite di indennizzo, pari a euro 5.000,00, indicizzati a euro 5.927,34.

L'impresa evidenzia inoltre che la Sezione dedicata agli impianti solari e fotovoltaici si limita ad estendere a tali beni le garanzie previste dalle Sezioni Incendio, Danni da acqua e Furto, senza derogare ai limiti e alle esclusioni stabiliti per ciascuna di esse. Infine, aggiunge che l'impianto fotovoltaico del ricorrente ha una potenza pari a circa 9,9 kWp, superiore al limite di 5 kWp previsto dalle CGA per l'operatività della relativa estensione di garanzia.

Di converso, il ricorrente sostiene che il sinistro debba essere ricondotto alla garanzia *“Fulmine”*, prevista dalla Sezione Incendio ed Eventi Speciali, assumendo che il danno sia stato causato direttamente da una scarica atmosferica verificatasi in occasione di un violento temporale verificatosi il 2 agosto 2025.



In considerazione delle differenti posizioni delle parti, assume rilievo la questione se, ai fini dell'operatività delle garanzie contrattuali, la delimitazione del rischio assicurato debba essere ancorata alla causa generatrice dell'evento (scarica atmosferica) ovvero alla natura del danno concretamente verificatosi (danno da fenomeno elettrico a macchine e impianti), profilo dal quale dipende l'individuazione della garanzia applicabile. Ciò impone di verificare non già quale sia stata la mera causa materiale dell'evento, bensì il criterio attraverso il quale le parti hanno convenzionalmente ripartito il rischio tra le diverse garanzie previste dalla polizza.

La polizza in esame si presenta strutturata secondo un sistema di rischi nominati e garanzie autonome, la cui operatività è subordinata non soltanto alla verifica del fatto dannoso, ma anche alla sua riconducibilità a una determinata fattispecie tipizzata, nei limiti e alle condizioni proprie di ciascuna sezione. In particolare, le CGA prevedono, da un lato, la garanzia relativa ai danni materiali e diretti causati da fulmine e, dall'altro, escludono dalla relativa copertura i danni causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine, facendo salva la distinta garanzia *“Danni elettrici ed elettronici”*, operante nei limiti della somma assicurata e alle condizioni previste dall'art. 4.3 delle CGA.

Le contrapposte ricostruzioni della dinamica del sinistro trovano fondamento in relazioni tecniche predisposte da professionisti incaricati dalle parti e nella documentazione fotografica versata in atti.

Sul punto, giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità la consulenza tecnica di parte, *“costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”*, risulta essere *“priva di autonomo valore probatorio”* (Cass. 259/2013) e costituisce una *“mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022, per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”*) e Cass. 2063/2010, per cui la consulenza di parte *“costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”* (conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998)” (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362).

L'Arbitro Assicurativo, aderendo espressamente a tale orientamento, ha osservato, con riguardo ad una perizia stragiudiziale svolta da tecnico fiduciario dell'impresa, che è sicuramente vero *“che tale ultimo documento, siccome appunto redatto dal tecnico incaricato unilateralmente dall'impresa, presenti natura di perizia stragiudiziale di parte e che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, esso ammonta a semplice elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice e in tal caso dal Collegio (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2025, n. 5362). Tuttavia, l'effetto combinato di una prova senz'altro incompleta di parte ricorrente, siccome del tutto carente in punto di ricostruita eziologia dei danni lamentati, e l'allegazione difensiva a contenuto tecnico, versata in atti dall'impresa, impongono di dire,*



prima ancora che provato il fatto impeditivo della pretesa attorea, non già provata quest'ultima, sub specie di non asseverata sussistenza dei "rischi inclusi" in garanzia" (Decisione AAS n. 763/2026).

In particolare, "l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea" (Cass. civ., Sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251). Ancora, secondo la giurisprudenza "l'assicuratore non assume alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Né può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovare dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1" (Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2021, n. 9205; nonché conformi, in precedenza, Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2018, n. 15630 e Cass. civ., sez. III, sent. 16 marzo 2012, n. 4234).

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che il ricorrente non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio cui per legge è tenuto, mentre l'impresa ha addotto elementi utili a ritenere che i danni subiti possano essere risarciti entro i limiti previsti per la garanzia "*Danni elettrici ed elettronici*" (già riportati nelle CGA).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA